

Estratto dal Verbale n°12-C della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2012

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 aprile 2012, in relazione al punto 7) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 13/2012**

- Visto il d.lgs. 25 luglio 1997 n. 250 ed in particolare l'art. 8, comma 3, secondo il quale l'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione Generale dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 5, comma 1, lett.m), dello Statuto dell'Ente approvato con D.M. 3 giugno 1999;
- Visto il ricorso promosso in data 17/05/2010 dalla società Interfly dinanzi al TAR per la Lombardia - Sez. Brescia al fine di accertare l'inadempimento dell'ENAC in relazione alle obbligazioni gravanti sullo stesso per effetto dell'atto concessorio, nonché il conseguente risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente, concernente l'hangar denominato "Siracusa" presso l'aeroporto di Brescia Montichiari;
- Considerato che il TAR per la Lombardia, con sentenza n. 934/11, ha parzialmente accolto il ricorso respingendo le ulteriori domande risarcitorie: in particolare, l'Ente è stato condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, di un importo pari ad un terzo del canone versato dalla Interfly nel periodo compreso tra il 2/10/2007 e l'11/02/2009, mentre è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti dell'ENAC;
- Vista la nota del 4/07/2011, con cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha rappresentato all'ENAC la non esistenza di margini utili per impugnare la sentenza per cui si è provveduto a dar luogo all'esecuzione della stessa, fermo restando che l'importo versato ben poteva essere recuperato nei confronti del terzo (nella specie, la società Valerio Catullo S.p.a.) che con la sua condotta ha dato causa all'inadempimento stesso;
- Considerato che, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale competente, è stato richiesto alla Valerio Catullo S.p.a. la rifusione della suddetta somma in favore dell'Ente e vista la proposta della Valerio Catullo S.p.a. con la quale la società



- intimata si è dimostrata disponibile alla rifusione delle somme in questione a condizione di una rideterminazione dell'importo medesimo;
- Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 14 febbraio 2012 che ha sottolineato l'opportunità dell'accoglimento della proposta in un'ottica transattiva, consentendo il recupero di gran parte dell'esborso effettuato senza affrontare i tempi e i rischi di una causa al riguardo;
  - Viste la relazione del 28 marzo 2012 del Direttore Generale con la quale si rappresenta l'utilità di addivenire ad una transazione con la controparte Valerio Catullo S.p.a. attraverso il pagamento all'Ente, da parte di quest'ultima, della somma di 34.101,71;
  - Viste le risultanze del dibattito,

### **DELIBERA**

di dare mandato, per le motivazioni di cui in premessa, al Direttore Generale di definire, in via transattiva, il contenzioso con la controparte Valerio Catullo S.p.a., nei termini e con le modalità indicate nella relazione del Direttore Generale del 28 marzo 2012, attraverso il pagamento all'Ente, da parte di quest'ultima, della somma di 34.101,71.

La Direzione Generale è incaricata di provvedere ai previsti adempimenti.

Il Presidente  
Prof. Vito Riggio

Il Segretario  
Dr. Marino Barzaghi